



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI, ENOGASTRONOMICHE E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

INDICE:

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.
- Art. 5 Costituzione delle De.Co. comunale
- Art. 6 Costituzione delle De.Co. intercomunale
- Art. 7 Istituzione del Registro De.Co. comunale
- Art. 8 Istituzione del Registro De.Co. intercomunale
- Art. 9 Istituzione di un albo comunale e intercomunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 10 Logo De.Co.
- Art. 11 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali comunali
- Art. 12 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali intercomunali
- Art. 13 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali e/o isolani
- Art. 14 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 15 Commissione intercomunale per la De.Co.
- Art. 16 Utilizzo della De.Co. e del relativo Logo
- Art. 17 Controlli e sanzioni
- Art. 18 Struttura organizzativa competente
- Art. 19 Iniziative comunali e di coordinamento
- Art. 20 Le tutele e le garanzie
- Art. 21 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- a) il logo liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De.Co.
- b) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- c) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 23 del 26/11/2021

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Barano d'Ischia.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Barano d'Ischia intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Barano d'Ischia intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Barano d'Ischia, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse)

che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale dell'isola d'Ischia.

4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto bensì si intende conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di un determinato territorio vasto costituito anche da più Comuni.

Art. 4 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto e di essere legati alla storia, la cultura e alle tradizioni locali.

2. Non possono essere considerati ai fini del presente regolamento i prodotti agricoli, le lavorazioni artigianali, i processi produttivi e quelli di preparazioni di prodotti enogastronomici i cui logotipi, nomi storici o dei Comuni, evocano, richiamano o utilizzino denominazione di produzioni agricole ed agroalimentari tutelate e riconosciute ai sensi della vigente normativa Comunitaria e della legislazione nazionale.

3. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

Art. 5 – Costituzione della De.Co. comunale

1. Viene istituito presso il Comune di Barano d'Ischia la De.Co. (acronimo di “Denominazione Comunale”).
2. Le segnalazioni inerenti ai prodotti da iscrivere nell'Albo comunale De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
3. La Commissione comunale (vedi art. 14 del presente Regolamento) dovrà predisporre un disciplinare di produzione per i prodotti De.Co., corredati da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'ammissibilità del prodotto;

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che potrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale, limitata alle zone di produzione con adeguate corrispondenti caratteristiche geografiche e antropologiche);
 - la data alla quale può essere fatta risalire la prima coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini, che posso testimoniare un legame storico culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione, pareri di esperti;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura (per i prodotti alimentari);
 - individuazione ed elenco dei produttori, trasformatori, commercianti e ristoratori con le specifiche dei loro dati identificativi (indirizzo, telefono, mail ed altri dati);
 - eventuale elenco e date di manifestazioni, feste, sagre e storicità delle stesse.
4. Il Responsabile del Servizio di riferimento, verificata la regolarità del lavoro e la documentazione della commissione comunale De.Co., convalida con apposita determina l'iscrizione del prodotto De.Co. nell'apposito Registro comunale.

Art. 6 – La Costituzione della De.Co. intercomunale

Con la denominazione De.Co., si assume un ruolo strategico della salvaguardia della produzione locale, siano esse agro-alimentari, enogastronomiche e artigianali, potenziando la formazione dell'identità del luogo, principio cardine posto alla base dei Comuni dell'isola d'Ischia che hanno nel corso degli anni, valorizzato la loro identità culturale ambientale e territoriale.

Sulla scorta di tale considerazione, possono far parte di una De.Co. intercomunale i comuni dell'Isola d'Ischia, che hanno seguito tutte le procedure, previste dal presente regolamento, per l'attribuzione di una De.co. (vedi artt. 4 e 5 del presente Regolamento):

1. I Comuni interessati identificano tra di loro il Comune capofila che promuove il progetto ed assumerà la Presidenza della Commissione.
2. Il Comune capofila dovrà fornire, per tutti i Comuni, il servizio di segreteria e di archiviazione, fra cui inviare convocazioni ai membri della Commissione De.Co. dell'Isola di Ischia intercomunale (vedi art. 15 del presente Regolamento), redigere verbali e relative presenze, tenere aggiornato un registro degli iscritti.

Art. 7 – Istituzione del Registro De.Co. comunale

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 18 , un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della determina del Responsabile de Servizio che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, ottenendo la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro riparaizoni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina isolana;

- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Barano d'Ischia, anche se non vi hanno la sede legale.

6. Su proposta della commissione di cui agli artt. 14 e 15, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 8 – Istituzione del Registro De.Co. intercomunale

I Comuni interessati, acquisiranno le istanze proposte dagli utenti o d'ufficio dallo stesso Ente, i quali per l'attribuzione della denominazione De.Co. seguiranno la procedura di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Il prodotto così fregiato della denominazione De.Co., verrà iscritto nell'unico registro istituito presso il Comune capofila.

Art. 9 – Istituzione di un albo comunale e intercomunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, di cui all'art. 19, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;

- dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato con determina dal Responsabile del Servizio di riferimento ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale e intercomunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 10 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 10 – Logo De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente:

- i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 7 e le iniziative di cui agli artt. 9 e 19;
- l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co.

Il Comune ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co. Tale logo deve essere allegato al presente regolamento e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 11 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali comunali.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Barano d'Ischia ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 12 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali intercomunali.

I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio dei Comuni che hanno seguito le procedure previste dal presente regolamento, ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali

Art. 13 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali e/o isolani

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);

- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;

- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;

- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale e/o intercomunale di cui agli artt. 14 e 15.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta al Responsabile del Servizio di riferimento che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo;
10. alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
11. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 14 – Commissione comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco che la convoca e la presiede, ed è composta da un numero di 5 membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
2. 4 Componenti individuati fra tecnici o esperti. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
 - La commissione comunale ha il compito di redigere il disciplinare per i prodotti De.Co. comunale. Nel disciplinare dovranno essere individuate nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti De.Co., controllando che i prodotti fregiati del marco De.Co., siano prodotti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.
4. La Commissione, nella stesura del Disciplinare, sarà coadiuvata, a seguito di convenzione stipulata, da rappresentanti del Dipartimenti di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università di Napoli "Federico II" o di altro soggetto munito d'atto gestionale separato, una convenzione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", e nello specifico con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali, ovvero con altro soggetto/professionista munito di adeguata, qualificata e comprovata competenza in materia. Il soggetto incaricato fornirà inoltre parere tecnico-scientifico ed eventuale caratterizzazione nutrizionale, microbiologica, chimico-fisica dell'alimento.
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

6. La Commissione comunale dovrà promuovere progetti, impegnarsi a sviluppare la propria De.Co., attraverso l'organizzazione di incontri, corsi, manifestazioni ecc.
7. La Commissione comunale, nel caso ne ravvisi la necessità, potrà apportare modifiche ed aggiornamenti al disciplinare, mantenendo in ogni caso la caratterizzazione originaria della De.Co.
8. La Commissione comunale ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il disciplinare, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della De.Co. e l'attuazione del disciplinare, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste e non rispetta il disciplinare;
9. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
10. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 15 – Commissione intercomunale per la De.Co.

1. La Commissione intercomunale è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila ed è composta da un numero di 6 membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco del comune capofila o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
 - 5 Componenti: un rappresentante per ogni singolo Comune che ha adottato il presente Regolamento o un proprio delegato che potrà essere scelto tra esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata o rappresentanti dell'amministrazione con specifica delega.
2. La Commissione intercomunale ha durata fino al conclusione del mandato del Comune capofila.
3. La Commissione intercomunale, (come indicato nell'art. 14 del presente Regolamento), ha il compito di:
 - redigere il disciplinare per i prodotti De.Co.
 - divulgare e promuovere sul territorio le De.Co.;
4. Dovrà fare da interlocutore tra produttori, amministratori comunali, proloco ed altri enti, dovrà promuovere progetti comuni, impegnarsi a sviluppare la propria De.Co., attraverso l'organizzazione di incontri, corsi, manifestazioni ecc.
5. La Commissione intercomunale, nel caso ne ravvisi la necessità, potrà apportare modifiche ed aggiornamenti al disciplinare, mantenendo in ogni caso la caratterizzazione originaria della De.Co.
6. La Commissione intercomunale ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il disciplinare, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della

De.Co. e l'attuazione del disciplinare, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste e non rispetta il disciplinare;

7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente

8. La Commissione intercomunale deve controllare che le De.Co. intercomunali siano prodotte esclusivamente nell'ambito dei territori dell'isola d'Ischia.

9. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 16 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

6. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.

2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 18 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento ma è da riferirsi all'Area Affari Generali (il settore potrà variare da comune a comune in base al proprio assetto organizzativo) .
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 19 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 20 - Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 21 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A)

LOGO DE.CO.

ALLEGATO B)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di _____ cap _____

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato
il _____ a _____ e
residente

in _____
Via _____

codice fiscale _____ nella qualità
di _____

—
Segnala ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:
denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Data _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO C)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato
il _____ a _____ e
residente
in _____ Via _____

codice fiscale _____

nella qualità di titolare/leg.rappr. della
Ditta _____

avente la qualifica di .

imprenditore

agricolo . artigiano .

commerciante al dettaglio

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

altro _____

_____ con sede

in _____ Via _____ cf: _____

premesse:

che la propria ditta produce il
prodotto _____

che il suddetto prodotto . è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure
per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la
De.Co.;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con
possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);

- altro _____
_____*

data _____ Firma _____

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*